

Privacy e pubblicazione delle intercettazioni telefoniche fra mezzi di informazione e autorità giudiziaria

Nel 2005, l'Autorità è intervenuta sulla libertà di informazione e sul tema della pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche. Fenomeno, questo, che ha conosciuto un continuo crescendo in queste ultime settimane.

Le decisioni del Garante sono sempre state improntate a cautela e prudenza, essendo in gioco tanto la libertà di informazione, sancita dall'art. 21 della Costituzione, quanto il diritto alla riservatezza e alla dignità, che trovano fondamento costituzionale nell'art. 2.

Valori costituzionali che vanno bilanciati e applicati in concreto alle singole fattispecie, tenendo conto di molteplici variabili.

Vengono in gioco la natura dell'informazione, l'oggetto e il soggetto, il contesto in cui viene resa la notizia e il diritto dei cittadini a conoscere tutto quanto è necessario sapere per esercitare un salutare controllo democratico.

È uno dei risvolti più nobili del mestiere di chi fa informazione, valutare se una notizia è essenziale per consentire all'opinione pubblica una conoscenza obiettiva dei fatti, o se invece è, oltre che irrilevante, anche lesiva della dignità personale.

Non è buon giornalismo, e comunque non è mai lecito, ledere la dignità delle persone per mero “*gossip*”, utile ad aumentare le vendite o a solleticare forme di “*voyerismo*”.

Nelle numerose decisioni adottate, abbiamo sempre cercato di contribuire a far sì che chi esercita un mestiere tanto delicato si ponga alcune domande, adotti filtri, si sforzi di valutare in modo scrupoloso l'impatto di un dettaglio o del riferimento ad una persona. In una parola, sia consapevole del ruolo fondamentale della libera informazione in una società democratica.

Non sono mancati interventi dell'Autorità di divieto e di blocco, anche con

riferimento a fatti riguardanti persone note o che svolgono funzioni pubbliche. Sempre abbiamo ribadito il rispetto del principio di essenzialità della notizia e della tutela della sfera privata, quali limiti invalicabili al corretto esercizio del diritto di cronaca.

Numerosi sono stati i provvedimenti a tutela di singoli cittadini adottati in seguito a ricorso. I più interessanti ci hanno permesso di precisare sia i principi relativi al diritto all'oblio che quelli legati alla tutela dei minori.

Consentiteci, infine, un supplemento di riflessione sulla pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche.

Particolare clamore hanno suscitato di recente modalità e forme inedite di pubblicazione integrale dei contenuti delle intercettazioni, talvolta disponibili su Internet o raccolte in *dossier* posti in vendita.

Il fenomeno merita attenzione.

I testi delle intercettazioni finiscono in un brogliaccio contenente il riassunto delle conversazioni registrate, redatto da un operatore di giustizia, finalizzato ad essere conservato, valutato e utilizzato da altri operatori di giustizia (giudici e avvocati).

Pubblicare pressoché integralmente questo materiale in forma grezza, senza alcuna intermediazione e commento, non sempre è un servizio utile alla formazione di un libero e corretto convincimento del lettore.

Offrire all'opinione pubblica, senza adeguata mediazione, il contenuto di testi destinati alla diversa funzione di concorrere, insieme ad altri strumenti probatori, alla formazione del convincimento del pubblico ministero e/o del giudice, significa muoversi su un terreno minato.

Con il provvedimento generale, adottato alcuni giorni fa, abbiamo voluto ribadire con forza l'importanza delle regole che devono presiedere l'esercizio di un diritto-dovere di cronaca e d'informazione rispettoso della riservatezza e della dignità individuale, confermando orientamenti e indirizzi consolidati.

Nessuno, meno che mai il Garante, chiede censure preventive o bavagli all'informazione.

Chiediamo che il giornalista svolga fino in fondo il proprio mestiere, soppesando, anche rispetto a persone che hanno rilievo pubblico, le notizie e distinguendo fra informazioni necessarie per valutare il fatto e informazioni che invece attengono prevalentemente alla sfera privata del soggetto.

La posizione del “terzo incolpevole”, dei familiari e dei minori deve essere sempre tutelata, così come particolare attenzione va prestata alle informazioni sensibili.

Siamo consapevoli che l'uso delle intercettazioni telefoniche investe anche la responsabilità di altri soggetti, in primo luogo gli operatori della giustizia.

Ed è per questo che abbiamo rivolto un nuovo caloroso invito al Consiglio Superiore della Magistratura affinché, nell'ambito delle sue competenze, si attivi perché siano migliorate le garanzie e le misure di sicurezza a tutela della riservatezza delle informazioni processuali.

Inoltre, ci siamo impegnati a collaborare su questi temi con Parlamento e Governo anche attivando il diritto-dovere di segnalazione che la legge ci attribuisce.

Quanto al nostro potere di controllo, che, per sua natura, è destinato sempre a svolgersi “a posteriori”, riteniamo doveroso chiedere soprattutto al Parlamento una revisione normativa che preveda la possibilità per l'Autorità di comminare sanzioni amministrative di carattere pecuniario, qualora si accerti la violazione dei principi contenuti nel Codice deontologico.

Il Garante e i servizi di comunicazione elettronica

Nel 2005 la materia delle intercettazioni telefoniche è stata affrontata dal Garante anche sotto un altro profilo, parimenti importante.

In Italia, l'autorità giudiziaria fa un ampio ricorso a questo metodo investiga-

tivo, con la conseguenza che il numero delle intercettazioni, così come i relativi costi, sono, come ha ricordato di recente il Ministro di Giustizia, particolarmente alti, specialmente in confronto agli altri Paesi europei.

Va ricordato che, oltre alle intercettazioni telefoniche, l'autorità giudiziaria può chiedere ai fornitori del servizio molto altro, come la localizzazione delle chiamate e la realizzazione di intercettazioni ambientali. Inoltre vi sono le intercettazioni preventive svolte, su autorizzazione del magistrato, dalle forze di polizia.

Siamo di fronte a scelte del legislatore, prima, e dei singoli magistrati inquirenti, dopo. Non spetta a noi esprimere valutazioni al riguardo.

Sappiamo, però, che più si raccolgono dati personali, maggiore è il rischio che le misure di sicurezza non siano sufficienti ad assicurare la loro riservatezza.

È prioritario l'obbligo che i gestori telefonici adottino ferree misure di sicurezza e che l'autorità giudiziaria protegga le informazioni e i dati ottenuti.

Il Garante ha svolto un'attenta attività di accertamento sulle modalità con cui i gestori adempiono alle richieste dell'Autorità giudiziaria, fornendo il servizio indispensabile per l'attività di intercettazione.

Le verifiche hanno evidenziato la urgente necessità di incrementare in modo significativo i livelli di sicurezza dei sistemi e lo scorso dicembre il Garante ha prescritto numerose misure di sicurezza da adottare entro 180 giorni. Il termine fissato è ormai scaduto e ora verificheremo se le nostre prescrizioni sono state rispettate.

Allo stesso tempo, abbiamo sottolineato la necessità che misure analoghe siano adottate dagli uffici giudiziari e fin da marzo abbiamo deciso di promuovere un'attività collaborativa finalizzata a questo, chiedendo il sostegno del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia.

I recentissimi episodi ci hanno spinto pochi giorni fa a rinnovare il nostro allarme.

L'attenzione e disponibilità manifestata dal Ministro della Giustizia e da auto-

revoli esponenti della magistratura requirente ci confortano.

Consideriamo, dunque, l'indagine conoscitiva decisa dalla Commissione Giustizia del Senato un'occasione preziosa, e, se ci sarà richiesto, assicuriamo il nostro contributo. Così come non mancheremo di darlo ad ogni altra iniziativa che Parlamento o Governo intendessero intraprendere.

Un altro profilo molto delicato riguarda le modalità di protezione dei dati di traffico telefonico, obbligatoriamente conservati dai gestori per 5 anni.

Abbiamo recentemente accertato, allo stato soltanto nei confronti del più importante gestore italiano, l'insufficienza di misure adeguate a protezione proprio di questi dati e dei relativi tabulati. In particolare, è risultato inadeguato il sistema di registrazione degli accessi ai *data-base*, e incompleto il sistema di tracciamento e di identificazione di coloro che possono accedervi. Abbiamo subito adottato un provvedimento dettagliato, indicando le necessarie misure e dato 120 giorni per attuarle.

Contestualmente abbiamo avviato un'attività istruttoria e programmato un'impegnativa attività ispettiva, finalizzate ad adottare un provvedimento generale sulla conservazione dei dati di traffico, così come previsto dall'art. 132 del nostro codice. Si tratta di un provvedimento che dovrà definire in modo organico le misure e gli accorgimenti che ciascun gestore dovrà introdurre per mettere in piena sicurezza le sue banche dati.

Ancora per quanto riguarda il settore dei gestori telefonici vanno ricordate altre due nostre attività in corso.

Negli scorsi mesi abbiamo emanato un provvedimento rivolto a tutti i gestori in ordine all'inquietante fenomeno dei servizi non richiesti quali, ad esempio, l'indebita attivazione di linee adsl. Si tratta di un provvedimento che riguarda da vicino anche i cd. *call center* e rispetto al quale verificheremo ora se le nostre prescrizioni sono state attuate.

Solo qualche settimana fa, abbiamo aperto un'istruttoria per verificare se,

come una recente ordinanza della Corte di Appello di Milano ha ritenuto in sede cautelare, vi siano state da parte di un gestore illecite attività di profilazione di ex abbonati passati ad altro gestore.

In questo settore, il 2005 è stato, dunque, un anno di grande impegno, intensificato in questi ultimi mesi. Esso aumenterà ancora nei prossimi.

Sulla tutela dei dati di comunicazione e sulla loro conservazione bisogna riflettere con attenzione, sforzandosi anche di ricercare soluzioni innovative, idonee ad assicurare maggiori garanzie.

Noi lo sentiamo come un dovere.

Un'ipotesi, che qualcuno invita a esplorare, potrebbe essere la creazione di una struttura pubblica, in cui i gestori, scaduto il periodo per la fatturazione, siano tenuti a far confluire i dati in loro possesso. Si tratta di una idea già avanzata in sede europea e che ha destato perplessità, ma sulla quale si potrebbe provare a ragionare. Tale struttura dovrebbe comunque essere sottoposta alla vigilanza della nostra Autorità e dovrebbe garantire il più rigoroso rispetto delle misure di sicurezza prescritte.

La tutela delle banche dati e il ruolo dell'Autorità

Una tematica più generale attiene alle garanzie da prevedere a tutela della sicurezza e integrità delle grandi banche dati che costituiscono, e sempre più costituiranno, porzione significativa dell'organizzazione sociale.

Sino ad oggi, le Autorità di protezione hanno svolto prevalentemente alcuni fondamentali compiti: garantire il diritto di accesso dei cittadini ai loro dati personali, assicurare la rigorosa applicazione della normativa a tutela dei diritti individuali lesi da trattamenti illeciti, favorire un'applicazione il più possibile "armonizzata" delle direttive europee e assicurare l'implementazione della normativa nazionale.

A questo si aggiunge, specialmente per il Garante italiano, un potere, più o meno legislativamente definito, di prescrizione generale sulle modalità con le quali la

normativa europea e nazionale va applicata nei diversi settori. La stessa attività di promozione dei codici di deontologia e di buona condotta si iscrive in questo contesto.

È ora giunto il momento di accentuare l'attenzione sulla problematica della messa in sicurezza delle informazioni contenute nelle grandi banche dati.

Occorre una svolta.

Tutte le Autorità europee ne avvertono l'esigenza.

Su questo terreno, in parte nuovo, il Garante italiano vuole essere in prima fila.

Se questa prospettiva è condivisa, è necessario individuare con chiarezza le banche dati da sottoporre a una più attenta vigilanza, isolando quelle di interesse nazionale operanti in settori di particolare rilevanza.

Le banche dati di traffico nell'ambito delle telecomunicazioni, così come quelle operanti nei settori della sicurezza e quelle contenenti campioni biometrici e del dna, dovrebbero certamente far parte del novero di queste strutture.

A tal proposito, dobbiamo fare presente che non hanno ancora trovato attuazione le previsioni del Codice che assegnano al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno il compito di individuare le banche dati centrali di cui si avvalgano le loro amministrazioni e la cui elencazione deve essere allegata al codice della *privacy*.

Tale individuazione, peraltro, potrebbe essere il primo passo per dar vita ad un apposito "registro delle banche dati ad alto rischio", che assolverebbe anche una funzione di trasparenza nei confronti dei cittadini.

Ci auguriamo che il legislatore voglia formulare chiari indirizzi sul nostro ruolo futuro in questo difficile settore.

Su un piano più generale, riteniamo peraltro utile invitare il Parlamento a riflettere sull'opportunità di individuare sedi e forme idonee per assicurare un dialogo costante fra il luogo della democrazia rappresentativa e un'Autorità come la nostra che, per la sua natura e per vincolo comunitario, non può che essere ed agire come Autorità indipendente, ma che ha e deve avere nel Parlamento il suo interlocutore privilegiato.

Ed è per questo che riteniamo sia giusto esprimere qui la nostra consapevolezza che, di fronte alla complessità e all'ampiezza degli obiettivi che ci proponiamo, i poteri dell'Autorità sono insufficienti.

Occorrono necessarie modifiche normative in relazione agli strumenti ispettivi e alle misure prescrittive e sanzionatorie. In particolare, è necessario attribuire all'Autorità il potere di irrogare sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo in misura maggiore e in un numero di casi più ampio di quelli oggi tipizzati dal Codice. Occorre, inoltre, un ripensamento delle strutture organizzative e della dotazione organica dell'Autorità. Attualmente, essa si avvale di un Ufficio di supporto composto da circa cento unità. Troppo poco per poter operare come Autorità pienamente capace di garantire anche il corretto funzionamento delle grandi banche dati.

Altri settori di intervento dell'Autorità nel corso del 2005

È ora di avviarci alla conclusione.

Come negli anni precedenti, anche nel 2005 siamo intervenuti in molteplici ambiti, sia in seguito a istanze dei singoli cittadini, associazioni, ordini professionali e categorie, sia *ex officio*.

I dati dimostrano che il Garante rappresenta un'Autorità peculiare nel panorama delle c.d. Autorità indipendenti.

L'elemento distintivo di maggiore evidenza attiene al rapporto 'simbiotico' fra l'Autorità e la materia "*privacy*", che ha al suo centro il diritto fondamentale del cittadino alla protezione dei suoi dati personali.

Il Garante non è chiamato a regolare un settore specifico.

A noi spetta promuovere e accompagnare l'assimilazione e il radicamento di un nuovo modo di trattare le informazioni personali da parte di una platea vastissima di soggetti. Il nostro compito ultimo è di concorrere a garantire non solo il

rispetto della libertà e dignità dei singoli, ma anche il rafforzamento del quadro democratico del Paese.

La complessità e la ricchezza del nostro operato deriva dall'ampiezza e trasversalità dei settori su cui siamo chiamati a intervenire.

Di qui l'elevata quantità di pronunce, pareri, provvedimenti emessi in quest'anno e la nutrita serie di decisioni legate alla nostra attività di controllo, di regolazione, di stimolo verso i decisori pubblici e privati.

Alcuni numeri. Nel solo 2005 l'Autorità ha adottato 724 provvedimenti collegiali, che hanno riguardato anche la trattazione di 634 ricorsi. Considerando anche alcuni casi trattati nell'anno e definiti più di recente, ha risposto a 1633 reclami e segnalazioni e a 364 quesiti; ha dato 31 pareri su atti normativi del Governo; ha approvato 61 schemi di regolamento sul trattamento dei dati sensibili nella P.A.. I provvedimenti generali sono stati più di un centinaio, fra cui il rinnovo di sette autorizzazioni generali.

Abbiamo dedicato tempo ed energie all'ascolto delle categorie economiche e produttive, degli ordini professionali, dei consumatori.

Auspichiamo che la *privacy* sia sentita come un aspetto positivo della vita e per questo abbiamo avviato una riflessione sul rapporto fra *privacy* e felicità.

Abbiamo svolto un'intensa attività per dotare l'Autorità dei regolamenti indispensabili per il suo funzionamento, in modo da irrobustirne la struttura e l'organizzazione e da aumentare le garanzie dei cittadini che si rivolgono a noi.

Abbiamo innovato nel metodo di lavoro, introducendo la programmazione semestrale degli affari da trattare e delle attività ispettive.

Duecento ispezioni nel corso del 2005 e centoquarantacinque solo nel primo semestre di quest'anno testimoniano l'importanza che ha per noi quest'attività. Intendiamo continuare su questa via, rafforzando sempre di più la collaborazione con la Guardia di Finanza. Collaborazione fattiva e preziosa, della quale voglio qui ringraziare il Comandante del Corpo, gli alti ufficiali e tutti coloro che lavorano con noi.

Conclusione

Signor Presidente,

Signore e Signori.

Insieme ai miei colleghi, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, mi auguro di aver dato un riassunto fedele della nostra attività, delle nostre riflessioni, delle prospettive che ci poniamo.

Vogliamo assicurare Lei, Signor Presidente, il Parlamento e il Governo che non verremo mai meno ai doveri e compiti assegnati.

Il Garante si muove sul crinale più sensibile della società a “cambiamento velocissimo”: la linea di confine fra democrazia e libertà da un lato, controllo e paura dall’altro.

Il Garante opera perché si continui a vivere in una comunità di donne e di uomini liberi, responsabili, capaci di usare la tecnica senza diventarne prigionieri, impegnati a costruire la propria sicurezza senza rinunciare alla loro dignità di uomini.

Chiediamo al Paese e al Parlamento fiducia e lavoriamo per dare fiducia.

**IL CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

PAGINA BIANCA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**Titolo I - Principi generali**

- Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 6. Disciplina del trattamento

Titolo II - Diritti dell'interessato

- Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- Art. 8. Esercizio dei diritti
- Art. 9. Modalità di esercizio
- Art. 10. Riscontro all'interessato

Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati**Capo I - Regole per tutti i trattamenti**

- Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
- Art. 13. Informativa
- Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
- Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
- Art. 16. Cessazione del trattamento
- Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

- Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
- Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
- Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
- Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
- Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

- Art. 23. Consenso
- Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso
- Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
- Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
- Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari

Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento

- Art. 28. Titolare del trattamento
- Art. 29. Responsabile del trattamento
- Art. 30. Incaricati del trattamento

Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi**Capo I - Misure di sicurezza**

- Art. 31. Obblighi di sicurezza
- Art. 32. Particolari titolari

Capo II - Misure minime di sicurezza

- Art. 33. Misure minime
- Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
- Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
- Art. 36. Adeguamento

Titolo VI - Adempimenti

- Art. 37. Notificazione del trattamento
- Art. 38. Modalità di notificazione
- Art. 39. Obblighi di comunicazione
- Art. 40. Autorizzazioni generali
- Art. 41. Richieste di autorizzazione

Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero

- Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
- Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
- Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
- Art. 45. Trasferimenti vietati

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI**Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario****Capo I - Profili generali**

- Art. 46. Titolari dei trattamenti
- Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
- Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
- Art. 49. Disposizioni di attuazione

Capo II - Minori

- Art. 50. Notizie o immagini relative a minori

Capo III - Informatica giuridica

- Art. 51. Principi generali
- Art. 52. Dati identificativi degli interessati

Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia**Capo I - Profili generali**

- Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
- Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
- Art. 55. Particolari tecnologie
- Art. 56. Tutela dell'interessato
- Art. 57. Disposizioni di attuazione

Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato**Capo I - Profili generali**

- Art. 58. Disposizioni applicabili

Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico**Capo I - Accesso a documenti amministrativi**

- Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
- Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Capo II - Registri pubblici e albi professionali

- Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali

- Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
Art. 63. Consultazione di atti

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico

- Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
Art. 66. Materia tributaria e doganale
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
Art. 72. Rapporti con enti di culto
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

Capo V - Particolari contrassegni

- Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario**Capo I - Principi generali**

- Art. 75. Ambito applicativo
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso

- Art. 77. Casi di semplificazione
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
Art. 81. Prestazione del consenso
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico

- Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

Capo IV - Prescrizioni mediche

- Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
Art. 89. Casi particolari

Capo V - Dati genetici

- Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

Capo VI - Disposizioni varie

- Art. 91. Dati trattati mediante carte
Art. 92. Cartelle cliniche
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

Titolo VI - Istruzione**Capo I - Profili generali**

- Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti

Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici**Capo I - Profili generali**

- Art. 97. Ambito applicativo
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca

Capo II - Trattamento per scopi storici

- Art. 101. Modalità di trattamento
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

- Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
Art. 105. Modalità di trattamento
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
Art. 108. Sistema statistico nazionale
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale**Capo I - Profili generali**

- Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico

Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

- Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro

- Art. 114. Controllo a distanza
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio

Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale

- Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo**Capo I - Sistemi informativi**

- Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
Art. 118. Informazioni commerciali
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
Art. 120. Sinistri

Titolo X - Comunicazioni elettroniche**Capo I - Servizi di comunicazione elettronica**

- Art. 121. Servizi interessati
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente